

Parere funzione consultiva ANAC n.51 del 12.10.22: il meccanismo di compensazione dei prezzi vale per gli appalti ma non per le concessioni

L'art. 1-septies del d.l. 73/2021 (Disposizioni urgenti in materia di **revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici**), ha introdotto un **meccanismo di compensazione** a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche con riguardo alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rilevate dal MIMS.

La compensazione è riconosciuta in deroga alle previsioni dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice (e all'art. 133 del d.lgs. 163/2006), quale norma applicabile ai soli appalti pubblici e non anche alle concessioni, nell'ambito delle quali, i rischi dell'operazione e, quindi, anche della realizzazione delle opere, restano in capo al concessionario.

Una pronuncia di impatto non scontata, trattandosi di una "Concessione per progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell'ampliamento del cimitero".

In allegato il [Parere dell'ANAC](#).

(Articolo tratto da *Professione Geometra* Rivista online dell'Associazione Nazionale Donne Geometra – 10.11.2022)